

Collegio di Garanzia dello Sport - Sez. Quarta - Decisione n.2 del 07/01/2021
E.G. G.L-C. M.P. G.C. G.G / UITS

Radiazione – sospensione attività sportiva – mancanza di requisiti – Regolamento di Giustizia UITS
– bersagli da difesa – licenza di porto d’armi

Costituisce condotta omissiva l’agire di soggetti tesserati, risultati in possesso delle licenze di istruttore di tiro pur essendo privi di requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 110/1975.

In particolare, per ottenere la licenza del porto d’armi è necessario un provvedimento del Prefetto che, nel caso di specie, non era stato concesso, rendendo di conseguenza insussistente uno dei requisiti per far sì che i tesserati potessero svolgere l’attività di istruttori.

Nel caso in esame, i provvedimenti riguardanti i tesserati vanno dalla radiazione alla sospensione dall’attività sportiva e sociale per cinque e/o due anni, alla sanzione dell’avvertimento.

La vicenda ha inizio con il deferimento da parte della Procura Federale dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UIITS) nei confronti di tesserati in possesso delle licenze di istruttore pur essendo privi di requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e per aver svolto tali funzioni nonostante la mancanza dei predetti requisiti. Il Sig. E.G. inoltre, non si curava di organizzare e sviluppare i programmi previsti dal Manifesto UITS per il rilascio del Diploma di Uso e Maneggio delle Armi contravvenendo a Regolamento. Gli altri signori, componenti del Direttivo, sono stati deferiti per responsabilità omissiva. Gli Organi di Giustizia Federale avevano disposto le predette sanzioni, motivo per il quale è stato proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Viene contestata, ai ricorrenti, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 44, 47 e 48 del CGS e degli artt. 30 e 41 del Regolamento di Giustizia UITS, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 110/1975 e degli artt. 1 e 2 del CGS.

Considerato quanto disposto dall’art. 43 del TULPS, la licenza di porto d’armi non può essere concessa a chi non può provare la buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ed è stato evidenziato che i signori E.G., G.G. e G. C. hanno svolto l’attività di istruttore pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti. Infatti, i soggetti in questione hanno ottenuto il rilascio dell’autorizzazione all’attività di istruttore sulla base di autocertificazioni attestanti il possesso di requisiti ritenuti insussistenti da un provvedimento del Prefetto di Palermo e ritenuto legittimo dal Tar di Palermo.

I ricorrenti lamentano il fatto che la Procura Generale, nel fissare l’audizione abbia avvisato E.G. con sole 74 ore di anticipo ma il motivo non è fondato perché l’art.30, comma 4, del Regolamento di Giustizia UITS dispone che l’audizione dell’incolpato è prevista espressamente a seguito della conclusione dell’attività di indagine allorché il Procuratore non ritenga di dover disporre l’archiviazione. I provvedimenti di cui all’art. 30 sono stati espletati dalla Procura Federale che ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini.

Alla base delle argomentazioni dei ricorrenti vi è la mancata applicazione del principio dell'attualità del requisito della buona condotta, necessario al fine di ottenere la licenza di istruttore di tiro. Il suddetto requisito è ricavabile dalla giurisprudenza della Cassazione penale in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali.

Nel caso di E.G. la violazione è più grave perché, oltre all'attività di istruttore di tiro, ha svolto anche quella di Presidente di Sezione occultando la revoca della licenza di istruttore che riveste un rilievo oggettivo e non può essere cancellata con il passare del tempo.

Inoltre, i ricorrenti hanno evidenziato che l'UITS fosse a conoscenza della sentenza del Tar ma ha comunque permesso che gli stessi continuassero a svolgere le proprie attività di istruttori nominando il Sig. E.G. Presidente di Sezione ma va detto che per quanto concerne l'azione disciplinare è competente la Procura Federale che la esercita nei termini previsti.

La Corte Federale d'Appello, confermando la decisione del Tribunale Federale, ha affermato che ai fini dell'acquisizione della licenza i ricorrenti avrebbero dovuto possedere il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Federazione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport afferma che quanto rilevato in precedenza dalla Corte Federale d'Appello e dal Tribunale Federale non può essere smentito dai ricorrenti.

Non viene contestato il dato che siano stati utilizzati bersagli di tiro sportivo che hanno determinate caratteristiche in relazione all'ambito sportivo e differiscono dai bersagli da difesa, il cui uso è prescritto dalle regole federali, che rispondono a caratteristiche funzionali dell'attività di addestramento.

Il Collegio, ritenendo infondato il ricorso lo respinge liquidando le spese del giudizio che seguono la soccombenza, a carico dei ricorrenti, in favore della UITS.

(a cura del dott. Domenico Mandalari, praticante avvocato del Foro di Reggio Calabria; domenicomandalari90@libero.it; Coordinamento Calabria)